



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio artigianato e commercio**  
**Ufficio sostegno e promozione attività economiche**

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

**T** +39 0461 494786

**F** +39 0461 494747

**pec** serv.artcom@pec.provincia.tn.it

**@** serv.artcom@provincia.tn.it

**web** www.commercio.provincia.tn.it

INVIATA VIA PEC

Spettabile

**CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.  
COOP.**

Via Torre Verde, 23

38122 TRENTO (TN)

S065/14.1-2023/RR/GFO/EM

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Concessione, da parte di Amministrazioni comunali, di contributi a favore di esercizi commerciali, operanti in aree periferiche e montane. Compatibilità con l'accesso al contributo per la permanenza, eventualmente riconosciuto dalla Provincia ai sensi dell'art. 61 co. 3, l.p. n. 17/2010.

Con nota dd. 17 gennaio 2023, prot. 39828/2023, di pari oggetto Codesto Spett.le Consorzio dei Comuni Trentini chiedeva allo scrivente Servizio di voler chiarire se *"l'eventuale concessione:*

*a) di un contributo comunale a copertura di spese di gestione (es. affitto dei locali, utenze, noleggio attrezzature...), sostenute per assicurare la permanenza in attività dell'esercizio di vendita di generi alimentari e di prima necessità, in relazione alla generalità dei servizi erogati dallo stesso; oppure*

*b) di un contributo comunale a copertura di spese di gestione (es. affitto dei locali, utenze, noleggio attrezzature...), sostenute per assicurare la permanenza in attività dell'esercizio di vendita di generi alimentari e di prima necessità, che dichiaro di aver svolto specifiche attività multiservizi, diverse da quelle fatte valere per l'accesso al contributo provinciale di permanenza;*

*sia compatibile con il concomitante riconoscimento, alla medesima Impresa, dei contributi provinciali sopra richiamati, alla luce delle previsioni contenute nei suddetti criteri, e del principio di divieto di doppia compensazione dei medesimi costi."*

In risposta al quesito su indicato si segnala che:

Il contributo multiservizi per la permanenza è concesso ai sensi dell'art. 61, co. 3 della l.p. 17 del 2010. Tale comma prevede:

**"3. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità nonché di pubblici esercizi per la somministrazione di bevande, anche annessi ad**

**esercizi alberghieri se aperti al pubblico in zone altrimenti prive di servizi analoghi la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro, in relazione alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.”**

La disciplina attuativa recata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1958 del 28 ottobre 2022 d'ora in avanti indicata con la parola Criteri, a tal proposito prevede, in alternativa:

- 1) **il contributo per la permanenza**, di cui all'art. 6 dei Criteri: **“Costituisce oggetto del contributo la permanenza dell'unico esercizio commerciale che ha svolto, nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, attività multiservizi nelle località individuate all'articolo 2, comma 1, per almeno tre mesi interi e consecutivi.”**
- 2) **l'aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale** – Attività multiservizi SIEG, di cui all'art. 3 bis, comma 1 dei Criteri: **“1. Le attività multiservizi di cui all'art. 3, comma 2, indicate con i numeri da 1) a 18) sono considerate di interesse economico generale (attività multiservizi SIEG) per le popolazioni residenti nelle località aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, dove è presente un unico dettaglio di generi alimentari e di prima necessità avente i requisiti indicati all'art. 2, purché siano svolte in un numero minimo di quattro, di cui almeno due attività ricomprese fra quelle individuate con i numeri da 1 a 8, ritenute di maggior interesse collettivo. ...”**. Al comma 4 dello stesso articolo i Criteri prevedono poi: **“4. Per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, l'impresa incaricata riceverà, per ogni unità operativa erogante, un aiuto annuale sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.”**

Le attività multiservizi oggetto delle due tipologie di contributo sono individuate all'art. 3, comma 2 dei Criteri:

*“Le attività multiservizi sono le seguenti: 1) servizi erogati in convenzione con enti pubblici; 2) servizio gratuito di assistenza per la prenotazione telefonica o on-line di visite mediche specialistiche a beneficio di richiedenti; 3) servizio gratuito di stampa di referti medici e assistenza all'accesso alla cartella clinica del cittadino “Tre C” a beneficio di richiedenti; 4) servizio gratuito di punto di recapito per farmaci inviati in busta chiusa nominativa da farmacie operative nei centri limitrofi; 5) servizio gratuito di centro per la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; 6) servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.); 7) servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale; 8) servizio bancomat; 9) vendita di carni fresche e/o congelate, conservate, preparate, confezionate; 10) servizio gratuito di accesso a internet tramite rete Wi-Fi utilizzabile con periferiche di proprietà degli utenti; 11) servizio gratuito di punto di ritiro pacchi a banco in presenza di personale addetto; 12) servizio di ricariche telefoniche di almeno due tra i principali gestori di telefonia mobile; 13) rivendita di giornali quotidiani e riviste; 14) servizio gratuito di navigazione internet e accesso alla posta elettronica attraverso una postazione PC, servizio gratuito di telefax e di fotocopie aperto al pubblico; 15) vendita di almeno dieci referenze di prodotti biologici e/o per celiaci; 16) vendita di almeno dieci referenze di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale; 17) servizio di noleggio biciclette (elettriche e/o muscolari); 18) servizio gratuito di ricarica batterie per biciclette elettriche.”*

Dalla lettura della norma e della disciplina attuativa risulta evidente che il contributo in oggetto è finalizzato a favorire la permanenza di servizi commerciali in zone disagiate e ad erogare, tramite le predette attività commerciali, ulteriori servizi di interesse collettivo a favore della popolazione residente in tali zone. **Non essendo prevista una attività di rendicontazione, il contributo non è riferito a costi ammissibili specificamente individuati mediante documentazione di spesa.**

I contributi di cui al punto 1) sono concessi ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea che in tema di cumulo di contributi prevede all'art. 5 (Cumulo):

**“1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012**

**della Commissione a concorrenza del massimale<sup>1</sup> previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale<sup>2</sup> pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.**

**2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. ”**

I contributi di cui al punto 2) sono concessi ai sensi del Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione Europea che in tema di cumuli di contributi prevede all'art. 2 (Aiuti “de minimis”):

**“6. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.**

**7. Gli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti “de minimis” fino al massimale<sup>3</sup> di cui al paragrafo 2.**

**8. Gli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.”**

Tutto ciò premesso, in relazione ai quesiti pervenuti si elencano nella tabella che segue i pareri in merito alla cumulabilità.

Quesito	Contributo PaT multiservizi (Reg UE 1407/2013)	Contributo PaT multiservizi SIEG (Reg UE 360/2012)
<p><b>a) Contributo comunale a copertura di spese di gestione, sostenute per assicurare la permanenza in attività dell'esercizio di vendita di generi alimentari e di prima necessità, in relazione alla generalità dei servizi erogati dallo stesso</b></p>	<p>Posto che il contributo provinciale non è concesso a copertura di specifici costi ammissibili, ma a fronte dell'erogazione di attività multiservizi, il contributo comunale, anche concesso a fronte di rendicontazione, a copertura di costi ammissibili è cumulabile. Il contributo comunale andrà concesso a titolo di de minimis nel rispetto del tetto dei 200.000 € su tre esercizi finanziari, considerati tutti i contributi percepiti a tale titolo dall'impresa.</p>	<p>Posto che il contributo provinciale è concesso a copertura di obblighi di servizio, determinati sulla base di un atto di incarico, il contributo comunale, anche concesso a fronte di rendicontazione, a copertura di costi ammissibili è cumulabile. Il contributo comunale andrà concesso a titolo di de minimis nel rispetto del tetto dei 200.000 € su tre esercizi finanziari, e potrà essere cumulato dall'impresa beneficiaria sino a 500.000 € su tre esercizi finanziari, considerati tutti i contributi percepiti a titolo di de minimis e de minimis SIEG dall'impresa.</p>

1 500.000 Euro in 3 esercizi finanziari

2 200.000 Euro in 3 esercizi finanziari

3 500.000 Euro in 3 esercizi finanziari

<p><b>b) Contributo comunale a copertura di spese di gestione,</b> sostenute per assicurare la permanenza in attività dell'esercizio di vendita di generi alimentari e di prima necessità, <b>che dichiarati di aver svolto specifiche attività multiservizi, diverse</b> da quelle fatte valere per l'accesso al contributo provinciale di permanenza</p>	<p>Posto che il contributo provinciale non è concesso a copertura di specifici costi ammissibili, ma a fronte dell'erogazione di attività multiservizi, il contributo comunale anche concesso a fronte di rendicontazione a copertura di costi ammissibili sostenuti per aver svolto specifiche attività multiservizi per le quali <b>non è stato richiesto</b> il contributo provinciale, è cumulabile. Andranno concessi a titolo di de minimis e non potranno superare il tetto dei 200.000 € su tre esercizi finanziari.</p>	<p>Posto che il contributo provinciale è concesso a copertura di obblighi di servizio, determinati sulla base di un atto di incarico, il contributo comunale, anche concesso a fronte di rendicontazione, a copertura di costi ammissibili sostenuti per aver svolto specifiche attività multiservizi <b>non comprese nell'atto di incarico provinciale</b>, è cumulabile. Il contributo comunale andrà concesso a titolo di de minimis nel rispetto del tetto dei 200.000 € su tre esercizi finanziari, e potrà essere cumulato dall'impresa beneficiaria sino a 500.000 € su tre esercizi finanziari, considerati tutti i contributi percepiti a titolo di de minimis e de minimis SIEG dall'impresa.</p>
--	--	---

Fermo restando quanto detto in merito alla non riferibilità del contributo provinciale a specifici costi ammissibili, per meglio separare comunque gli ambiti di intervento comunale e provinciale si suggerisce di non prevedere la possibilità di erogare contributi comunali collegati ai costi del personale, poiché, per la quasi totalità delle attività multiservizi erogate, tali costi costituiscono la componente principale del costo complessivo del servizio.

Un collegamento del contributo alle spese generali di gestione dell'esercizio, invece, risulta compatibile in quanto solo una quota minoritaria di tali costi può essere fatta rientrare nell'ambito delle attività multiservizi erogate.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).